

IMPOSTE E TASSEdi **ALDO FORTE****Ottenere le indennità di 1.000 euro per il mese di maggio**

Tutte le indicazioni per l'erogazione ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi: la circolare Inps n. 80/2020.

L'indennità prevista dall'art. 84 D.L. 34/2020, è pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020. Destinatari sono i **liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 19.05.2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 D.P.R. 917/86, iscritti alla Gestione Separata e non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Requisito fondamentale per accedere all'indennità è che i lavoratori interessati abbiano subito una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito** del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Si evidenzia che il reddito è individuato secondo il **principio di cassa**, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento; a tal proposito, l'interessato presenta all'Inps la richiesta nella quale autocertifica il possesso di tale requisito, l'Inps verificherà comunicando i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede a comunicare all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

Per quanto concerne i **collaboratori coordinati e continuativi**, per il mese di maggio 2020 è prevista un'indennità pari a 1.000 euro a favore di tali lavoratori iscritti alla Gestione Separata e non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che **abbiano cessato il rapporto di collaborazione** coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24.02 e il 19.05.2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

L'art. 84 D.L. 34/2020 prevede anche un'indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 e un'indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Si evidenzia che l'indennità in esame è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno **cessato involontariamente** un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020**, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro viene prevista anche per i **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020.

L'Inps ha precisato che l'indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente, con la predetta qualifica, un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020; la cessazione deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Ricorsi - Avverso i provvedimenti adottati dall'Inps per le indennità in esame, non è ammesso ricorso amministrativo; gli interessati potranno seguire la via dell'azione giudiziaria.